

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. VI 22 novembre 2024, n. 9379 - Simonetti, pres.; Ponte, est. - Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus (avv. Linzola) c. Regione Lombardia (avv. Gianelli) ed a.

Caccia - Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale - Riduzione del prelievo di alcune specie di avifauna - Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale - Necessità che l'approvazione e la pubblicazione del calendario avvenga con un congruo e ragionevole anticipo rispetto all'inizio delle attività venatorie.

Anche se il termine del 15 giugno di ogni anno, fissato dall'art. 18 della legge n. 157/92 per l'approvazione del calendario venatorio regionale, non è espressamente qualificato come perentorio, è illegittima la pubblicazione del calendario stesso a settembre per violazione dei principi di logica connessi alla necessaria previa conoscenza della delibera ai soggetti interessati (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. III 12 novembre 2024, n. 9025 - Franconiero, pres. f.f.; Adesso, est. - (Omissis) (avv. Fiorentino) c. A.S.L. Caserta (avv. Bonelli) ed a.

Animali - Eradicazione delle zoonosi - Prescrizioni.

L'art. 9, par. 1, lett. b), reg. 429/2016, che attiene specificatamente all'eradicazione delle zoonosi (laddove il Reg. 675/2017 disciplina invece la sicurezza della filiera agroalimentare) prescrive per le zoonosi un «programma obbligatorio di eradicazione», ma non impone l'adozione di una specifica misura né una gradazione tra le misure adottabili, in linea con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità («considerando» 179). Lo Stato italiano adotta annualmente il programma obbligatorio di eradicazione, il quale viene approvato e cofinanziato dalla Commissione; b) il diritto alla controperizia è previsto dall'art. 35, reg. 625/2017 solo per i controlli ufficiali in tema di sicurezza agroalimentare e non per i controlli in materia di eradicazione i quali impongono, in caso di positività accertata, l'eliminazione del rischio di diffusione con l'immediato abbattimento del capo. La sospensione dell'esecuzione degli abbattimenti in attesa della ripetizione delle prove di laboratorio è incompatibile con la ratio precauzionale e cautelare della misura che, conformemente all'obiettivo del reg. 429/2016, impone la prevalenza della tutela della salute umana e animale sull'interesse patrimoniale del privato. Tale interesse è comunque tutelato con il riconoscimento dell'indennità di abbattimento ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 dell'o.m. 28 maggio 2015 e dall'art. 2, l. 2 giugno 1988, n. 218 (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 5 novembre 2024, n. 8859 - Neri, pres.; Rotondo, est. - Mazzucchelli ed a. (avv. Braga, Chirulli) c. Ministero della cultura (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanze recante l'ingiunzione alla rimozione dei rifiuti depositati al suolo - Competenze.

In via generale, il responsabile dell'ufficio comunale è competente ad adottare l'ordinanza recante l'ingiunzione alla rimozione dei rifiuti depositati al suolo, quando si tratta di esercitare gli ordinari poteri di controllo del territorio la cui titolarità resta in capo agli organi di gestione dell'Ente secondo il modello di riparto delle competenze delineato dal d.gs n. 267 del 2000. Il medesimo responsabile è, tuttavia, incompetente ad adottare la medesima ordinanza quando questa sia espressione, invece, dei poteri di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di adempimenti che eccedono l'ordinario controllo e vigilanza del territorio, in quanto strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dell'abbandono dei rifiuti, come tale rientrante nell'ambito di operatività della norma speciale e derogatoria al regime ordinario delle competenze dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma 3 dell'art. 192 contempla tale competenza, e solo quest'ultima, in capo al sindaco trattandosi di uno strumento di natura non ordinaria, di tipo non gestionale, ovvero non rientrante nei compiti fisiologici degli organi di gestione dell'ente, assimilabile piuttosto agli interventi extra ordinem (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 5 novembre 2024, n. 8838 - Neri, pres.; Fratamico, est. - Eolica Aragon S.r.l. (avv.ti Capria, Lirosi e Marocco) c. Provincia di Foggia (avv. Agnusdei) ed a.

Ambiente - VIA - Realizzazione di un parco eolico - Proroga dei provvedimenti

La proroga rappresenta un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista. Essa garantisce elasticità ed efficienza all'azione amministrativa, in quanto consente all'Amministrazione di estendere l'efficacia temporale di un atto amministrativo e, quindi, di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l'intero iter procedimentale e senza dar seguito ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico coinvolto. Sebbene tradizionalmente ricompresa nell'esercizio della funzione amministrativa di cui è espressione la determinazione originaria, essa non comporta, dunque, il rilascio di un nuovo atto amministrativo a favore del privato, ma implica una nuova valutazione unicamente riguardo all'opportunità di prolungare l'efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario ed è proprio in questo che si distingue dalla figura diversa della "rinnovazione" dell'atto amministrativo che presuppone la sopravvenuta inefficacia dell'atto iniziale, cui segue una nuova valutazione dell'interesse pubblico o una nuova verifica dei presupposti per l'adozione di un nuovo provvedimento. In altri termini, la proroga costituisce, perciò, un separato atto amministrativo sul piano formale, ma sul piano sostanziale segna solo la prosecuzione del rapporto già pendente, dovendo non a caso intervenire prima che sia scaduto il provvedimento originario (1).

(1) Sul punto v. Cons Stato, Sez. IV 17 luglio 2024, n. 6428, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. V 4 novembre 2024, n. 8718 - De Nictolis, pres.; Caminiti, est. - B&C Granulati Valdera s.r.l. (avv. Pilade Chiti) c. Comune di Montaione (n.c.) ed a.

Ambiente - Attività di cava - Limiti - Paino cave - Imposizione di vincoli peculiari.

L'attività estrattiva di cava, pur non essendo assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell'impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell'attività edilizia, non è mai completamente libera, ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati. Dalla natura programmatica dell'intervento pubblicistico e dai valori costituzionali in gioco ne discende che in sede di approvazione del piano delle cave, in applicazione della norma sancita dall'art. 3, legge n. 241/1990, le scelte riguardanti le singole aree non abbisognano di una specifica motivazione in considerazione dell'elevato numero di destinatari e dell'interdipendenza reciproca delle varie previsioni, specie se poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il piano cave, in quanto atto di pianificazione generale, non necessita di una particolare motivazione, tranne nel caso in cui tale piano si discosti dai pareri obbligatori resi in seno al procedimento, onde evitare possibili arbitri. Quindi l'imposizione di vincoli peculiari, volti a circoscrivere le attività (nella specie estrattive), anche già in atto, che, per la loro oggettiva incidenza negativa sull'ambiente che si è inteso proteggere, trova supporto, a livello costituzionale, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale e, in particolare, in quelli desumibili dall'art. 9, comma 2, sulla tutela del paesaggio e per altro verso, non confligge con quelli - comunque recessivi rispetto al primo - di cui agli artt. 41, 42 e 43 Cost., in quanto i vincoli paesaggistici, per la loro natura conformativa del territorio, ben possono incidere, anche significativamente, su attività produttive anche già ivi esistenti, quali le cave. Quella di cava è, infatti, un'attività di lunga durata, destinata, quindi, a pregiudicare l'ambiente in modo prolungato, progressivo ed espansivo, con la conseguenza che correttamente l'imposizione del vincolo può impedirne la prosecuzione. Non sono configurabili diritti quesiti essendo l'attività di cava, comunque, attività oggetto di autorizzazione da parte della p.a., revocabile, quindi, tutte le volte in cui subentrino elementi impeditivi della stessa, quale certamente è l'inclusione del bacino di cava in un'area protetta a fini di tutela ambientale. Né, trattandosi di atto di carattere generale, le scelte al riguardo operate dall'amministrazione, allorché non ritenga di salvaguardare le attività in corso, necessitano di specifica motivazione (1).

(1) In senso conforme cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V 13 giugno 2018, n. 3625, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; in senso analogo Cons. Stato, Sez. V 10 aprile 2018, n. 2164, *ivi*; Cons. Stato, Sez. V 23 febbraio 2012, n. 1059, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 2, 364; C.G.A.R.S. 28 luglio 2011, n. 513, *ivi*, 2011, 7-8, 2595; Cons. Stato, Sez. VI 4 aprile 2011, n. 2083, *ivi*, 2011, 4, 1259; Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2011, n. 711, *ivi*, 2011, 1, 275; Cons. Stato, Sez. VI 9 dicembre 2010, n. 8640, *ivi*, 2010, 12, 2729; Cons. Stato, Sez. VI 25 agosto 2009, n. 5058, *ivi*, 2009, 7-8, 1906; Cons. Stato, Sez. VI 23 dicembre 2008, n. 6519, *ivi*, 2008, 12, 3430; Cons. Stato, Sez. VI 12 novembre 2003, n. 7261, in *Vita not.*, 2003, 1368.

*

Cons. Stato, Sez. IV 18 ottobre 2024, n. 8385 - Carbone, pres.; Carrano, est. - Bio Bimat s.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) (avv.ti Fantini e Onorato) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti - Istanza - Diniego per presenza

di un bosco - Mera ricrescita arbustiva - Nozione di bosco - Illegittimo il diniego di compatibilità ambientale del progetto.

A livello normativo la nozione di bosco può essere desunta dal combinato disposto di alcune norme. Innanzitutto, il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - all'art. 134, relativo ai beni paesaggistici, dispone che sono beni paesaggistici, tra gli altri, anche le aree di cui all'art. 142 [art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004]. Quest'ultimo articolo, dedicato alle "aree tutelate per legge", prevede che sono comunque di interesse paesaggistico e, pertanto, sottoposti alle relative disposizioni di tutela "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" [art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004]. L'art. 142 rimanda, dunque, alla nozione recepita dal legislatore nazionale con l'art. 2 ("Definizione di bosco e di arboricoltura da legno") del d.lgs. n. 227 del 2001 che tuttavia è stato abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Tale ultimo decreto, all'art. 3, comma 3, definisce bosco "le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento". Al successivo articolo 4, "Aree assimilate a bosco", il legislatore assimila a bosco, tra l'altro, "le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati" [comma 1, lett. e)]. Accanto alla nozione normativa di bosco, la giurisprudenza fa riferimento ad una nozione sostanziale perché la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131, d.lgs. n. 42/2004; il che equivale a dire che la nozione normativa di bosco, per la giurisprudenza, deve essere affiancata da una nozione sostanziale perché essa è finalizzata all'apposizione del vincolo di tutela paesaggistica. Il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, dunque, a monte la sussistenza in natura del bosco, così come definito dal legislatore, e a valle, in ragione della natura del vincolo, il provvedimento cautelativo adottato dall'autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l'effettiva esistenza. Per cui, il provvedimento, oltre a dover essere adottato dall'amministrazione tecnica competente, deve dare espressamente conto dei tratti biofisici individuanti l'area boscata tutelata (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 agosto 2023, n. 7475; Cons. Stato, Sez. I 4 dicembre 2020, n. 1962, *in*; Cons. Stato, Sez. V 10 agosto 2016, n. 3574, tutte in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Veneto, Sez. IV 11 ottobre 2024, n. 2392 - Zampicinini, pres. f.f.; Avino, est. - (*Omissis*) (avv. Dal Bianco) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Meneguzzo) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione e conferimento in discarica autorizzata di rifiuti - Deposito di rottami metallici-ferrosi - Collezionista di auto e moto d'epoca - Qualificabilità come rifiuti degli oggetti rinvenuti.

La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile di un privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all'acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell'accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. E non basta l'esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del Codice dell'Ambiente. In realtà, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.